

## **TI\_GERICHTE 32.2019.81 vom 28. März 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-03-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2019.81](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.81)

FR: TI\_GERICHTE 32.2019.81 du 28 mars 2019

IT: TI\_GERICHTE 32.2019.81 del 28 marzo 2019

### **Regeste**

Pedicure estetico indipendente. Rendita concessa e successivamente confermata. Nuova domanda per peggioramento. Calcolo economico: 2018. Ricorso respinto.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

continua infatti ad esercitare la professione con una clientela che dice essere ancora modesta. Occorre prendere atto invece di come sia cambiata, nel frattempo, la valutazione medica, che ha messo l'accento sugli effetti della patologia su, qualunque attività lavorativa, sottolineandone il carattere di discontinuità." Dall'annotazione del 5 maggio 2012 della SIP \_\_\_\_\_ (doc. 92 incarto AI) emerge quanto segue: " Le osservazioni del legale dell'assicurato non aggiungono nulla di nuovo agli argomenti apportati dall'inchiesta indipendenti, e, in particolare dalla nota del 13 febbraio scorso. Dove già a quel momento prendevo posizione in merito sia alle competenze professionali e alle qualifiche del signor RI 1, che alle risultanze peritali. Ricordo come l'assicurato non sia stato trattato come podologo, ma non intendo tornare su argomenti già chiariti in precedenza. Per quel che concerne poi il possibile sviluppo dell'attività, nè l'assicurato nè il legale, nelle diverse fasi della valutazione, hanno portato elementi di carattere economico a sostegno di quanto affermato. Le mere dichiarazioni non sono sufficienti, evidentemente, per valutare diversamente il caso." Dalla valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018 della SIP \_\_\_\_\_ (doc. 144 incarto AI), emerge quanto segue: " La prima inchiesta per indipendenti risale al 02.05.2011. Nel rapporto di inchiesta che ne è seguito – a dossier alla data 11.05.2011 – si era proceduto con l'applicazione del metodo straordinario e ne era risultato un grado del 28%. A quel momento, infatti, il grado di inabilità per la malattia di lunga durata era dal 30%. La richiesta di prestazioni, rifiutata in un primo tempo con progetto del 22.07.2011, era stata successivamente accolta dopo esame peritale. Per quanto il grado di inabilità riconosciuto nell'attività abituale fosse del 50%, si era valutato il minore discapito economico in attività adatta e riconosciuta una prestazione del 44% - prestazione che l'assicurato percepisce tuttora. Lo scorso 03.05.2018 è stata riaperta la revisione (su domanda) e secondo il recente RAF l'assicurato presenta oggi un grado di inabilità del 70% dal 01.01.2018. Dato che si tratta di un anno non ancora concluso, valutare la perdita nell'attività svolta abitualmente risulta impraticabile; ma ancorché disponessimo del "dichiarato" o del "tassato", dovremmo confrontarci verosimilmente con una situazione economica immutata dato che l'assicurato da anni consegue guadagni alla stregua di un'attività accessoria. Il fatto che gli sia stata riconosciuta la PC è una prova ulteriore del fatto che non è in grado di provvedere alla propria sussistenza. Nel progetto di decisione del 13.03.2012, progetto che ha sostituito quello precedente del 2011 e che ha confermato il diritto alla prestazione, è stato indicato un reddito senza invalidità di fr. 55'364.- per il 2010,

reddito che scaturiva dal metodo straordinario. Il dato non è stato contestato dall'assicurato, pertanto lo si può ritenere a tutt'oggi valido per la valutazione del grado AI." La SIP \_\_\_\_\_ ha quindi concluso, aggiornando il precitato dato e ottenendo un reddito di fr. 57'816.- per il 2016 e di fr. 58'047.- per il 2017 (doc. 144 incarto AI). Dall'annotazione del 4 marzo 2019 della SIP \_\_\_\_\_ (doc. 155 incarto AI) emerge quanto segue: " Prendo atto delle osservazioni al progetto del 20.02.2019 e rispondo come segue. Il legale dell'assicurato, al punto 4 delle osservazioni, indica testualmente: Viene infatti calcolato un reddito ipotetico da valido di CHF 57'816.00 (calcolato a partire da un reddito di 55364.00 come da decisione dell'11.06.2012) che non è a corretto perché parte dall'assunto che senza il danno alla salute il sig. RI 1 eserciterebbe l'attività indipendente quale pedicure estetico." Vorrei precisare che non si tratta di un "assunto", ma di dichiarazioni che l'assicurato ha reso al momento della prima inchiesta (a dossier alla data del 11.05.2011) e che riporto qui di seguito: " In assenza del danno alla salute, l'assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro CD indipendente: Sì. L'assicurato, che ha ricoperto per anni il ruolo di dipendente e si è impegnato in professioni di diverso genere, anche a carattere amministrativo, ha deciso, nel corso del 2009, di mettersi in proprio dedicandosi ad una professione che non fosse motivo di stress e gli consentisse di gestire autonomamente il tempo di lavoro. Ha così "ripreso" il percorso formativo iniziale, di pedicure, manicure, trattamenti viso e corpo (massaggi classici), dapprima ad \_\_\_\_\_ e in seguito, una volta che l'esperienza \_\_\_\_\_ si è dimostrata fallimentare, presso \_\_\_\_\_." Per quel che concerne inoltre, il reddito "da valido", rimando alla nota del 13.02.2012, che sostituisce, riguardo al dato in questione, quanto indicato nell'inchiesta per indipendenti. Proprio in considerazione del cambiamento di status, da dipendente a indipendente, messo in atto dall'assicurato dopo l'esperienza presso \_\_\_\_\_, il reddito senza invalidità è stato definito in modo più puntuale e rappresentativo dell'attività svolta. È noto infatti, come l'assicurato abbia lavorato come dipendente presso tale amministrazione per un periodo limitato, dal 19.11.2007 al 02.07.2009. Sempre dello stesso periodo è la richiesta di prestazioni all'Ufficio invalidità del Canton Grigioni, prestazioni che sono state rifiutate per ripristinata capacità di guadagno. In considerazione della volontà dell'assicurato di lavorare come indipendente - volontà espressa e documentata durante il primo colloquio di inchiesta - il reddito come dipendente, citato dalla legale dell'assicurato, non può essere preso a termine del raffronto. A seguito di siffatte considerazioni e valutazioni, già nel primo progetto di decisione del 15.03.2012 è stato indicato un reddito senza invalidità di fr. 55'364.-, reddito che, mediante applicazione del metodo straordinario, ha consentito di riconoscere un quarto di rendita (IL 44%) per il minor discapito in attività adatta. La nota del 04.05.2012 ha altresì risposto alle osservazioni della legale conto il progetto. A giusta ragione pertanto, nella nota del 27.11.2018, ho ripreso e aggiornato il reddito senza invalidità definito in sede di riconoscimento della prestazione, reddito che mantiene la sua completa validità e che, nel 2016, risulta essere di fr. 57'616.- lordi". Chiamato a pronunciarsi dopo avere attentamente esaminato la documentazione agli atti, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato - dalla SIP \_\_\_\_\_ (in particolare, nella valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018, doc. 144 incarto AI, e nell'annotazione del 4 marzo 2019, doc. 155 incarto AI). Dalle tavole processuali emerge infatti che RI 1, inabile al lavoro al 100% dal 19 gennaio 2009, dopo essere stato nuovamente dichiarato abile al lavoro al 100% dal dr. med. \_\_\_\_\_, "Oberartz" della clinica \_\_\_\_\_ a partire dal 1° giugno 2009 RI 1 (doc. 24 e 25 incarto AI), solo un mese dopo, e precisamente il 1° luglio 2009, ha disdetto il contratto di lavoro quale "kaufmannischer

Angestellter” presso la \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (ove era attivo dal 19 novembre 2007), con l’accordo del datore, con effetto immediato, adducendo la seguente motivazione: “ Nun will ich mit neuem Elan versuchen, meinen Weg als med. Fusspfleger auf Ibiza zu gehen ” (doc. 1 incarto DISO). Dal certificato medico del 21 febbraio 2011 (doc. 59 incarto AI) del dr. med. \_\_\_\_\_, psichiatra curante dell’assicurato dal 3 maggio 2010 (pag. 205 incarto AI), emerge inoltre quanto segue: " Come già accennato nel rapporto medico del Dr. \_\_\_\_\_, a giugno 2009 il paziente stava molto bene e si è trasferito assieme al suo partner-convivente ad Ibiza, dove voleva mettere su uno studio di pedicure e podologia in proprio. Torna dall’isola spagnola nel 2009, dopo il fallimento del suo tentativo di mettersi in proprio e dopo essersi separato dal suo convivente. Inizio dicembre 2009 intraprende due altri tentativi di suicidio e viene ricoverato alla Clinica \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. In gennaio 2010 si riconcilia con il suo ragazzo e da gennaio a marzo intraprendono un viaggio in India dove il sig. RI 1 frequenta un corso di riflessologia. Dopo il ritorno da questo viaggio, da aprile 2010 si trasferisce in Ticino, si iscrive all’Assicurazione contro la disoccupazione e tenta di mettersi in proprio con uno studio di pedicure e massaggi. Aveva anche richiesto presso il Cantone il libero esercizio come podologo, purtroppo la sua richiesta venne respinta dalle autorità cantonali in quanto non riconosciuta. In settembre-ottobre si ritira dalla disoccupazione e tenta di guadagnarsi da vivere con lo studio di pochissimi clienti (ca. 5 clienti al mese) e per \_\_\_\_\_ lavora solo durante delle esposizioni nei \_\_\_\_\_ e in Ticino. Da novembre 2010, visto che i valori dell’HIV sono sempre peggiorati, ha dovuto iniziare una cura retrovirale.” (doc. 59, segnatamente pag. 208 incarto AI.) Dalla perizia psichiatrica del 16 dicembre 2011 del dr. med. \_\_\_\_\_, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, direttore del \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ : doc. 80 incarto AI), emerge quanto segue: " Grazie all'aiuto di un'amica l'assicurato avrebbe trovato la motivazione per partire, nell'estate del 2009, alla volta di \_\_\_\_\_, insieme al proprio compagno. Gli era stata offerta la possibilità di vivere senza dover pagare l'affitto in una casa dove era anche autorizzato a svolgere l'attività di podologo e di operatore nell'ambito estetico. La permanenza ad \_\_\_\_\_ fu molto difficile, sia per problemi ed incomprensioni con il compagno, sia per le difficoltà economiche dovute ad un'attività che non riusciva a decollare. Tornato a \_\_\_\_\_ RI 1 avrebbe agito altri due tentativi di suicidio, venendo nuovamente ricoverato in clinica psichiatrica. Nel 2010, superato anche questo momento di difficoltà, la coppia ha deciso di installarsi a vivere nella Svizzera italiana, dove rassicurato aveva una zia e dove sentiva meno la pressione del giudizio degli altri, non essendovi persona che lo conoscessero. La coppia ha trovato un appartamento in affitto a \_\_\_\_\_ nel quale i due vivono tuttora e dove il RI 1 ha potuto aprire uno studio \_\_\_\_\_. Purtroppo tutti gli attestati di formazione conseguiti in passato non sono stati riconosciuti ufficialmente ed egli manca della pratica necessaria per conseguire l'attestato federale di podologo. Anche le formazioni fatte all'estero non sono state riconosciute in Svizzera, per cui egli ha un campo di attività molto limitato. Svolge l'attività in casa propria con l'attrezzatura comprata grazie al prestito di un amico, ma il giro di clientela è molto ristretto e non gli consente di andare avanti autonomamente. Da aprile 2010, in considerazione della comparsa di una nuova sintomatologia depressiva, RI 1 ha finalmente deciso di iniziare per la prima volta una terapia psichiatrica ambulatoriale. Seguito dal Dr. \_\_\_\_\_, psichiatra di \_\_\_\_\_ con una frequenza bisettimanale. (...). Da circa un anno il Dr. \_\_\_\_\_ gli ha quindi prescritto Cipralex 10 mg. (...).” (doc. 80, segnatamente pag. 283 e 284 incarto AI). In effetti, dopo avere esercitato in qualità di \_\_\_\_\_ indipendente ad \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_ ) dal luglio a novembre 2009, RI 1 è ritornato a \_\_\_\_\_, dove è stato nuovamente ricoverato presso la clinica \_\_\_\_\_ nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 (doc. 39, segnatamente pag. 144 e 145 incarto AI; doc. 59, segnatamente pag. 208 incarto AI; doc. 63, segnatamente pag. 215 incarto AI e doc. 80 incarto AI, segnatamente pag. 283 incarto AI). Nel corso del 2010 egli si è poi trasferito a \_\_\_\_\_ ove ha esercitato in qualità di pedicure estetico e massaggiatore indipendente a partire dal mese di aprile 2010 (doc. 39, 63 e 80 incarto AI). A partire dal 1° aprile 2010 l'assicurato si è pure iscritto alla Cassa di disoccupazione \_\_\_\_\_ per il riconoscimento delle indennità di disoccupazione, che ha percepito sino al 30 settembre 2010 (doc. 2 incarto DISO e doc. 34, 39 e 40 incarto AI). Il 30 agosto 2010, l'Ufficio di sanità del Cantone Ticino ha autorizzato RI 1, sulla base delle qualifiche professionali in suo possesso, ad esercitare la professione di podologo limitatamente alla pedicure estetica (con esclusione di quella curativa; cfr. doc. 73 incarto AI). Dall'ottobre 2010, dopo alcuni mesi in disoccupazione ed un periodo intermedio, tra luglio e settembre, in cui lavorava e al tempo stesso beneficiava delle prestazioni, RI 1, dopo avere effettuato un prelevamento dal secondo pilastro (LPP), si è affiliato come indipendente (ditta individuale), aprendo lo studio " \_\_\_\_\_ " a \_\_\_\_\_ (doc. 34, 46, 63 e 80 incarto AI). Il 15 novembre 2010 RI 1 - che tra il 1° aprile ed il 30 settembre 2020 (allorquando era iscritto alla Cassa di disoccupazione \_\_\_\_\_) aveva inoltrato svariate candidature di lavoro sia nel settore commerciale sia nel settore pedicure / massaggi e vendita, senza successo (doc. A) - ha chiesto all'UAI "un aiuto economico con una rendita minima basata al 60% con la quale avrò la possibilità di sopravvivere con la mia attività professionale" (doc. 34 incarto AI). Nel corso del 2009 e, soprattutto, del 2010 RI 1 ha frequentato vari corsi nel settore pedicure/massaggi sia in Svizzera sia all'estero (doc. 39). In simili circostanze, il TCA condivide l'operato dell'UAI che ha considerato quale attività abituale dell'assicurato, al momento dell'insorgere del danno alla salute, quella di \_\_\_\_\_ indipendente ed è partito dal reddito da "da valido" nel 2010 di fr. 55'364.- quantificato, in applicazione del metodo straordinario, nelle precedenti decisioni dell'11 giugno 2012 e del 20 agosto 2013 (doc. 91, 93 e 113 incarto AI), cresciute incontestate in giudicato. Stante quanto precede il reddito "da valido" dell'assicurato ammonta a fr. 57'816.- per il 2016 e a fr. 58'047.- per il 2017 (cfr. valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018 della SIP \_\_\_\_\_: doc. 144 incarto AI). Nella decisione del 21 marzo 2019 (doc. 157 e 160 incarto AI), qui avversata, l'amministrazione ha considerato un reddito "da valido" di fr. 57'816.- per il 2016. Tale modo di procedere non può essere tutelato. Nel caso di specie devono essere, infatti, considerati i dati del 2018 (cfr. consid. 2.8). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, quindi per il 2018 (cfr. la tabella T1.1.10: "Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018"), un reddito annuo di fr. 58'395.28 (ovvero fr. 58'047.- + 0.6%). Il reddito "da valido" dell'assicurato è quindi fissato, per il 2018, in fr. 58'395.28. 2.9. Per quanto concerne il reddito "da invalido", l'UAI, ha ritenuto che l'assicurato, nel 2016 avrebbe percepito un salario annuo lordo di fr. 19'137.-, determinato in base alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive, uomini, aggiornato al 2016, tenuto conto di una capacità lavorativa del 30%, applicando una decurtazione sociale del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere (doc. 145 segnatamente pag. 503 incarto AI). La patrocinatrice dell'assicurato non ha contestato questo dato. Per calcolare il reddito "da invalido" nel 2016, l'amministrazione ha applicato la TA 1 2014, allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione su opposizione (in casu, 21 marzo 2019: doc. 157 e 160 incarto AI) e quindi,

nel caso di specie, quelli del 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8). Inoltre, nel caso di specie devono essere considerati i dati del 2018 (cfr. consid. 2.8). Anche per questi aspetti, il modo di procedere dell'UAI non può, quindi, essere tutelato. Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l'assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%; STCA 35.2019.60 del 23 agosto 2019, consid. 2.3.8). Tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 30% (fr. 67'405.96: 100x30=fr. 20'221.78) e di una deduzione sociale del 5% (fr. 20'221.78:100x5=fr. 1'011.08), si ottiene un reddito annuo di fr. 19'210.70 (ovvero fr. 20'221.78 - fr. 1'011.08). Il reddito "da invalido" dell'assicurato è quindi fissato, per il 2018, in fr. 19'210.70. 2.10. Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 19'210.70 con il relativo reddito "da valido" di fr. 58'395.28 si ottiene, a partire dal 1° gennaio 2018, un grado d'invalidità del 67,10%  $([58'395.28 - 19'210.70] \times 100 : 58'395.28)$  arrotondato al 67% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che permette l'erogazione di  $\frac{3}{4}$  di rendita a decorrere dal 1° aprile 2018 (trascorsi da 3 mesi dall'oggettivo peggioramento della capacità di guadagno dell'assicurato, riconducibile alla diminuzione della capacità lavorativa residua dal 50% al 30% a far tempo dal 1 gennaio 2018, ex art. 88a cpv. 2 OAI). 2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata. 2.12. Stante quanto precede, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la fattispecie sufficientemente chiarita. Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C\_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C\_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6). 2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

## E. 16

dicembre 2011 del dr. med. \_\_\_\_\_, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, direttore del \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ : doc. 80 incarto AI), emerge quanto segue:

In effetti, dopo avere esercitato in qualità di \_\_\_\_\_ indipendente ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) dal luglio a novembre 2009, RI 1 è ritornato a \_\_\_\_\_, dove è stato

nuovamente ricoverato presso la clinica \_\_\_\_\_ nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 (doc. 39, segnatamente pag. 144 e 145 incarto AI; doc. 59, segnatamente pag. 208 incarto AI; doc. 63, segnatamente pag. 215 incarto AI e doc. 80 incarto AI, segnatamente pag. 283 incarto AI). Nel corso del 2010 egli si è poi trasferito a \_\_\_\_\_ ove ha esercitato in qualità di pedicure estetico e massaggiatore indipendente a partire dal mese di aprile 2010 (doc. 39, 63 e 80 incarto AI). A partire dal 1° aprile 2010 l'assicurato si è pure iscritto alla Cassa di disoccupazione \_\_\_\_\_ per il riconoscimento delle indennità di disoccupazione, che ha percepito sino al 30 settembre 2010 (doc. 2 incarto DISO e doc. 34, 39 e 40 incarto AI). Il 30 agosto 2010, l'Ufficio di sanità del Cantone Ticino ha autorizzato RI 1, sulla base delle qualifiche professionali in suo possesso, ad esercitare la professione di podologo limitatamente alla pedicure estetica (con esclusione di quella curativa; cfr. doc. 73 incarto AI). Dall'ottobre 2010, dopo alcuni mesi in disoccupazione ed un periodo intermedio, tra luglio e settembre, in cui lavorava e al tempo stesso beneficiava delle prestazioni, RI 1, dopo avere effettuato un prelevamento dal secondo pilastro (LPP), si è affiliato come indipendente (ditta individuale), aprendo lo studio \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (doc. 34, 46, 63 e 80 incarto AI). Il 15 novembre 2010 RI 1 - che tra il 1° aprile ed il 30 settembre 2020 (allorquando era iscritto alla Cassa di disoccupazione \_\_\_\_\_) aveva inoltrato svariate candidature di lavoro sia nel settore commerciale sia nel settore pedicure / massaggi e vendita, senza successo (doc. A) - ha chiesto all'UAI un aiuto economico con una rendita minima basata al 60% con la quale avrà la possibilità di sopravvivere con la mia attività professionale (doc. 34 incarto AI). Nel corso del 2009 e, soprattutto, del 2010 RI 1 ha frequentato vari corsi nel settore pedicure/massaggi sia in Svizzera sia all'estero (doc. 39). In simili circostanze, il TCA condivide l'operato dell'UAI che ha considerato quale attività abituale dell'assicurato, al momento dell'insorgere del danno alla salute, quella di \_\_\_\_\_ indipendente ed è partito dal reddito da \_\_\_\_\_ da valido nel 2010 di fr. 55'364.- quantificato, in applicazione del metodo straordinario, nelle precedenti decisioni dell'11 giugno 2012 e del 20 agosto 2013 (doc. 91, 93 e 113 incarto AI), cresciute incontestate in giudicato. Stante quanto precede il reddito da valido dell'assicurato ammonta a fr. 57'816.- per il 2016 e a fr. 58'047.- per il 2017 (cfr. valutazione per indipendenti del 27 novembre 2018 della SIP \_\_\_\_\_: doc. 144 incarto AI). Nella decisione del 21 marzo 2019 (doc. 157 e 160 incarto AI), qui avversata, l'amministrazione ha considerato un reddito da valido di fr. 57'816.- per il 2016.

Tale modo di procedere non può essere tutelato.

Nel caso di specie devono essere, infatti, considerati i dati del 2018 (cfr. consid. 2.8). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, quindi per il 2018 (cfr. la tabella T1.1.10: **Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018**), un reddito annuo di fr. 58'395.28 (ovvero fr. 58'047.- + 0.6%).

Il reddito da valido dell'assicurato è quindi fissato, per il 2018, in fr. 58'395.28.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.